

damages, there were a lot of interventions pertinent to the single cases in point, directed to prevention and repression. Popular interdicts were particularly useful for protection of 'res communes omnium', including 'salubritas'.

**Parole chiave:** Interdetti popolari, ambiente, inquinamento, diritto romano, divieto di immissioni.

**Keywords:** popular interdicts, environment, pollution, roman law, prohibited emissions.

LUCIA MONACO

Professore Associato di  
diritto romano e diritti dell'antichità  
della Seconda Università di Napoli  
E-mail: Lucia.monaco@unina2.it

## **SENSIBILITÀ AMBIENTALI NEL DIRITTO ROMANO, TRA PREROGATIVE DEI SINGOLI E BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ\***

1. Nel mondo antico, le cause dell'alterazione dell'ambiente erano profondamente diverse dalle attuali, poiché le società preindustriali non producevano composti chimici, residui non biodegradabili, scorie radioattive, onde elettromagnetiche. Questi tipi di inquinamento sono il frutto della rivoluzione scientifica (che ha reso possibile manipolazioni consistenti della natura), della rivoluzione industriale del millesettecento-milleottocento (che ha implicato lo sfruttamento delle scoperte scientifiche), dello sviluppo del capitalismo e dell'applicazione delle innovazioni tecniche acquisite nell'ambito bellico durante la seconda guerra mondiale anche al mondo civile, agricolo, industriale, commerciale. Questi ed altri fenomeni hanno cambiato la qualità e la quantità di rifiuti, emissioni e scorie, non più assimilabili dall'ambiente, a differenza di quanto avveniva nel mondo antico, nel quale i problemi ambientali erano

---

\* Relazione tenuta in occasione dell'Incontro di studio su 'Tutela dell'ambiente e diritti dei singoli. Percorsi storici e prospettive attuali', Salerno, 3 dicembre 2009.

relativamente circoscritti ad ambiti geografici limitati ed avevano natura prevalentemente organica. Le loro conseguenze, inoltre, erano immediatamente percepibili. Nelle antiche società occidentali non si rintraccia, tuttavia, una ‘coscienza ecologica’, sebbene le élites culturali appaiano – come del resto oggi – più sensibili al problema del rapporto tra individuo e natura di quanto non lo siano stati gli ordinamenti giuridici, i quali non disciplinarono in modo unitario le problematiche derivanti dai danni ambientali. E’ possibile, invece, rintracciare interventi relativi a singole fattispecie, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione.

La natura, fonte di sostentamento per tutti, poteva essere sfruttata dal singolo; nei limiti delle cognizioni tecniche possedute e delle esigenze di sostentamento della popolazione, poteva, però, essere protetta e aiutata, perché l’esigenza del singolo potesse convivere con quella di un altro. E poiché la natura non sempre è madre, ma talora è matrigna, e lo spazio vitale e salubre deve talvolta essere conquistato, già da tempi molto risalenti si evidenzia una particolare attenzione della collettività e dello Stato per le opere pubbliche e in particolare per quelle di bonifica.

Circa le principali cause di inquinamento e danno ambientale, va detto che lo sviluppo di Roma e poi la conquista romana dell’Italia determinarono una profonda mutazione dell’ambiente, un tempo caratterizzato da grandi spazi aperti, trasformati

le interferenze di sostanze, che fossero solidi, liquidi o sostanze gassose, dal fondo proprio nella sfera giuridica altrui, a meno che non si fosse costituita una servitù. Tuttavia, immissioni legate all’uso normale, e tollerabili, dovevano considerarsi lecite: *in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittet, fumiantem sicut aquae esse immisionem*<sup>65</sup>; questo canone interpretativo, mantenuto fermo nei secoli, fu sovvertito da Jhering, che vide in esso il retaggio di un’epoca in cui l’attività rurale dominante permetteva di fruire di un simile paradigma, reso inservibile dall’esplosione della rivoluzione industriale.

### ABSTRACT.

Nel Diritto romano manca una disciplina unitaria volta a contrastare le problematiche derivanti dai danni ambientali, ma molteplici furono gli interventi relativi a singole fattispecie, diretti sia alla prevenzione che alla repressione. Particolarmente utili, per la tutela dei beni sociali, si rivelarono gli interdetti popolari.

Even if Roman Law lacked an unitary discipline against problems derived from environment

---

<sup>65</sup> Ulp. 17 *ad ed.* D. 8.5.8.5.

sioni di fumo da un caseificio verso l'edificio superiore. Il giurista rispose che il casaro non poteva immettere fumi negli edifici superiori, a meno che non ne avesse il diritto, evidentemente sulla base di una *servitus fumi immittendi*, così come chi abitava in alto non poteva immettere verso il basso acqua o altro: a ciascuno era lecito fare *in suo* ciò che voleva, a condizione che non si desse luogo ad immissioni *in alienum*. E in proposito veniva citato un responso di Alfeno Varo relativo alle schegge prodotte dal taglio delle pietre, che invadevano il fondo del vicino. Questi avrebbe potuto esercitare l'*actio negatoria* per negare l'esistenza di una servitù in tal senso. Tuttavia, aggiungeva Aristone, poiché il casaro aveva ricevuta *taberna* in locazione dal municipio di Minturno, questo era tenuto nei confronti del conduttore con l'*actio ex conducto*. Ulpiano proseguì tuttavia riportavano un dubbio di Pomponio sulla liceità di produrre nel proprio fondo *fumus non gravis*, ossia di lieve entità, quale era il fumo prodotto dal fuoco. Pomponio riteneva che non si dovesse concedere in tal caso l'azione, così come si doveva negare a chi contestasse il diritto altrui di accendere un fuoco per i bisogni quotidiani, o di sedersi, o di lavare nel proprio fondo. Attraverso la casistica, ad opera della giurisprudenza classica fu dunque finalmente introdotto il principio dell'inammissibilità delle *immissiones in alienum*: pur senza dar luogo a una generale proibizione, si venne a formare il principio della proibizione del-

do terreni pieni di arbusti e alberi per renderli adatti alla coltivazione. Il terreno boschivo presto perse la sua continuità: infatti l'appropriazione dei territori comuni da parte dei singoli e l'espansione progressiva dell'agricoltura trasformarono boschi e pascoli in terreni coltivabili; in prevalenza, il metodo utilizzato per tale trasformazione era la combustione, ma Plinio, citando Democrito, ricorda anche l'avvelenamento delle piante<sup>1</sup>. Nel tempo, vennero a formarsi immensi latifondi nelle mani di pochi proprietari, fenomeno che produsse gravi danni idrogeologici. Una sopravvenuta causa di incremento del fenomeno del disboscamento fu l'esigenza di allestire flotte navali. Si pensi che, sempre secondo Plinio<sup>2</sup>, nel 256 a.C. in una sola battaglia navale contro i cartaginesi si impiegarono 160 navi e in una successiva 330. La colonizzazione romana, poi, trasformò valli e pianure costiere, ordinandole con la geometria della *centuriatio*. Lo ricorda un bel verso di Lucrezio, nel *de Rerum Natura*<sup>3</sup>: *Inque dies magis in montem succedere sylvas cogebant, infraque locum concedere cultis*: “e ogni giorno di più costringevano le selve a ritirarsi in su, sopra i monti, e a far posto in basso alle colture”.

Disboscamento e esigenza di terra aumentavano progressivamente con la crescita della popo-

---

<sup>1</sup> Plin. *n.b.* 18.47.

<sup>2</sup> Plin. *n.b.* 16.192.

<sup>3</sup> Lucr. *rer. nat.* 5. 1369.

lazione<sup>4</sup>, e l'espansione delle attività commerciali e produttive, artigianali e industriali.

In questo contesto, oltre al disboscamento e all'eccesso di attività estrattiva mineraria, vi erano tre principali cause di inquinamento: a) relativamente ai terreni, lo scarico dei rifiuti delle abitazioni e delle sostanze contaminate prodotte attraverso le attività produttive e commerciali, tra le quali le *fullonicae* e la lavorazione della lana; b) per la *salubritas* dell'aria, i fumi delle cucine, gli stessi rifiuti mal canalizzati in un sistema fognario che non funzionava bene, ma soprattutto le esalazioni di alcune attività produttive come le lavorazioni della ceramica e del metallo, le *fornaces plumbi*, le *tabernae casiariae*; c) quanto alla purezza delle acque e alla conservazione delle risorse idriche dei fiumi, alle cause suddette, in particolare gli scarichi delle *fullonicae* (lavanderie e tintorie), vanno aggiunti i materiali usati per le condutture e le cisterne.

---

<sup>4</sup> Si pensi che alla fine della Repubblica Roma contava una popolazione oscillante tra 700 e 900 mila persone, mentre in età imperiale si arrivò a un milione, un milione e mezzo di persone, con tutti i problemi derivanti da una così alta concentrazione umana, soprattutto quando entrarono in scena le *insulae*, costituite da grandi quantità di case popolari di più piani, con strade strette e assembramento di persone, dove a caro prezzo si ottenevano alloggi carenti di acqua e pericolosi per i frequenti incendi e frane (con gravi rischi per la vita umana), molto diversi dalle splendide *domus* dei ricchi.

fissasse i limiti alla possibilità di scaricare rifiuti, o fumi, o altri tipi di sostanze. Si trattava di trovare, sul piano del diritto privato e nell'ambito dei rapporti di vicinato, strumenti di tutela dei singoli proprietari. Il principio generale di partenza fu che nessuno poteva essere considerato responsabile di un danno, se esercitava un proprio diritto: *Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet*<sup>63</sup>. Il problema dunque era coordinare la libertà di azione del singolo *dominus in suo*, con la pari libertà del vicino di godere pienamente del suo diritto senza turbative. La giurisprudenza lavorò sulla casistica: il termine *immissio* appare a fianco altri termini, come *immittere*, *imminere*, *impendere*, concepito come un concetto di grande estensione, che è usato per descrivere diversi scenari in cui si materializzano molestie di un fondo su un altro. Il tema si intreccia inevitabilmente con quello delle servitù. Tra i vari casi, quello della trave appoggiata alla parete o all'edificio altrui e quello del drenaggio delle gronde dei tetti, consentita in presenza di idonea servitù; casi di umidità prodotta in un muro esclusivo del vicino, casi di immissioni di calore. Anche il problema del fumo è affrontato dai giuristi romani, in un celebre passo di Ulpiano<sup>64</sup>, che riporta un responso di Aristone a un tal Cerellio Vitale, il quale gli aveva chiesto di pronunciarsi sulla liceità delle immis-

---

<sup>63</sup> Paul. 64 *ad ed.* D. 50.17.151.

<sup>64</sup> Ulp. 17 *ad ed.* D. 8.5.8. 5-7.

Le *fullonicae*, per la grande quantità d'acqua di cui avevano necessità, sorgevano quasi sempre presso fonti o comunque corsi d'acqua. Spesso questi ne risultavano deviati o comunque alterati nella loro portata; inoltre i rifiuti avrebbero dovuto essere canalizzati – ed è probabile che anche questo spinse il pretore a creare gli interdetti *de cloacis*, vincolando gli utenti alla manutenzione e allo spurgo delle stesse - ma spesso i *fullones* trovavano conveniente, nonostante il divieto di una *lex Metilia (fullonibus dicta)*<sup>61</sup> del III secolo a.C., sversare direttamente nelle acque dei fiumi o nei terreni le scorie, il che del resto accade anche oggi<sup>62</sup>. Oltretutto queste acque erano, oltre che inquinate, anche calde, con gravi danni quindi a coltivazione e bestiame. L'utilità dell'applicazione dell'*actio a.p.a.* stava nel fatto che da essa derivava non solo l'inibizione per il futuro dell'attività inquinante, ma anche il risarcimento del danno e il ripristino dello stato precedente.

Si veniva profilando così il problema della tutela contro le immissioni. Il fenomeno fu affrontato con una certa difficoltà, perché non esisteva una normativa igienico-sanitaria o ambientale che

---

nianza nelle scene dipinte nella più grande delle quattro *fullonicae* di Pompei, quella di L. Veranio Ipseo.

<sup>61</sup> Cfr. Plin. *nat. hist.* 35.17 (57) 197.

<sup>62</sup> Su una disposizione relativa al trasferimento oltre il Tevere delle attività inquinanti, come le concerie e le lavanderie, cfr. Mart. *epigr.* 6.93 e Iuv. *sat.* 14.201-204.

Poco sviluppata appare, sebbene con differenze nelle diverse epoche, la normativa in materia igienica; i sistemi fognari spesso erano non idonei o comunque insufficienti per la popolazione in continuo accrescimento. Non esisteva un sistema pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi, e frequente era presenza di pozzi neri o fogne a cielo aperto. Tutti questi fattori determinavano un alto inquinamento dell'aria, dei terreni, delle acque. Le fonti sono ricche di dati che in questa sede non è possibile esaminare. In relazione ad alcune di queste problematiche, tuttavia, si svilupparono una serie di strumenti giuridici volti, anche se in modo parziale, alla tutela dell'ambiente.

2. La percezione e la risposta al problema del degrado ambientale ovviamente varia notevolmente nelle diverse epoche. Si ritiene generalmente che lo sviluppo di una sensibilità ambientale tra alcuni giuristi romani, e, per il loro tramite, negli interventi edittali del pretore, sia il frutto della diffusione in Roma, soprattutto tra le classi colte, del pensiero filosofico greco, in particolare di Platone e Aristotele, e ancor prima di Pitagora. Non v'è dubbio che questi influenzarono fortemente i *prudentes* della tarda repubblica e della prima età classica, i quali contribuirono con le loro riflessioni all'elaborazione di clausole introdotte dal pretore nell'editto. Tuttavia, ciò non vuol

dire che non vi sia stata una sensibilità per così dire del tutto autoctona e originale dei Romani.

Nei primi secoli della storia di Roma il rapporto tra l'uomo e la natura è percepito nell'ambito della *religio* e le disposizioni che ad esso si collegano sono espressioni dello *ius sacrum*. E' attraverso la natura, i suoi segni, il suo linguaggio, che si esprime e si interpreta la volontà degli dei. Basti pensare al ruolo fondamentale del collegio degli auguri, che, come afferma Dionigi di Alicarnasso<sup>5</sup>, erano esperti di tutta la divinazione, di tutto ciò che appartiene ai fenomeni del cielo, dell'aria e della terra. Ad essi spettava l'*observatio*, ossia l'osservazione dei fenomeni celesti e terrestri per scoprire la volontà divina. Cicerone, augure egli stesso, ne esalta quella parte della conoscenza che non deriva da superstizioni infondate, ma da scienza, ragione ed esperienza che portano alla conoscenza dei fenomeni della natura. Nella loro dottrina, un concetto fondamentale era quello di *vitium*, molto studiato per il suo versante politico (elezione di magistrati, esecuzione della legge etc.), ma poco sugli altri versanti. Il *vitium* è concetto applicabile ad ogni situazione, anche ai *vita loci*. Compito degli auguri, tra altri, era porvi rimedio. Cicerone nel *de legibus*<sup>6</sup> afferma che essi dovevano favorire la crescita dei vigneti, delle piantagioni e della salute del popolo: *publici augu-*

---

<sup>5</sup> Dion. 2.64.4.

<sup>6</sup> Cic. *leg.* 2.22.

namento derivante da *fullonicae*<sup>59</sup> si comprende alla luce dello sviluppo del fenomeno delle industrie tessili, una delle attività industriali più vive. Il tessuto più diffuso era la lana, fornita dal locale allevamento degli ovini, ma era praticata anche la filatura del lino, originario dell'Egitto ma coltivato anche in Campania. Alla filatura, dopo la tintura del filato spesso a colori vivaci (porpora o giallo zafferano), seguiva la tessitura, realizzata con l'uso del telaio verticale. Connessa alla lavorazione della lana era l'attività dei *coactiliarii*, artigiani che producevano il feltro immergendo la lana in grossi recipienti di acqua bollente. Tuttavia, l'operazione più importante nella lavorazione della lana era la follatura, che consisteva nel compatte il tessuto attraverso l'infeltrimento, per renderlo impermeabile. I tessuti venivano battute coi piedi (*saltus fullonicus*), sfregati e torti con le mani dagli operai, solitamente schiavi sorvegliati da un liberto. L'acqua calda, con l'aggiunta di argilla smectica detta *terra fullonia*, combinata con l'azione energica dei piedi, infeltriva la lana. Il panno poi veniva lavato con urina per eliminare le impurità, fatto asciugare, garzato, cioè spazzolato con cardi o pelli di porcospino per sollevare il pelo, cimato, pressato e candeggiato con fumi di zolfo<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.3.3pr.: v. nt. 59.

<sup>60</sup> Di questa e delle successive principali fasi della lavorazione (cardatura, solforazione e pressatura) resta testimo-

consolidato nel II sec. d.C. Ma per i più, anche se *mixta*, l'*aqua* deve continuare ad essere *pluvia*. Per Trebazio tuttavia (I. sec. a.C.), l'*actio* può essere esercitata se il danno è provocato da acqua di fonte utilizzata da *fullonicae*, purché tale acqua fosse raccolta in una sola canalizzazione (concorrendo dunque, almeno ipoteticamente, con l'acqua piovana)<sup>57</sup>. Lo stesso Trebazio aveva proposto la concessione dell'azione in caso di acque termali, ipotesi che Ulpiano rigetta nettamente<sup>58</sup>, mancando a suo giudizio il requisito dell'*aqua pluvia*. Sembra dunque che l'estensione della tutela del *dominus* contro acque di scarico inquinate sia stata ammessa solo se lo scarico stesso fosse realizzato attraverso un *conrivare*, ossia versare l'*aquam spurcam* in un altro corso d'acqua probabilmente pluviale o quanto meno ad apporto pluviale, determinando una volontaria alterazione del deflusso delle acque mediante opere materiali. Il tentativo di Trebazio di estendere l'azione al caso di inqui-

---

*sive per se haec aqua coelestis noceat, ut Tubero ait, sive cum alia mixta sit.*

<sup>57</sup> Ulp. 53 *ad ed. D.* 39.3.3 *pr.*: *Apud Trebatium relatum est eum, in cuius fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisse et ex his aquam in fundum vicini immittere coepisse: ait ergo non teneri eum aquae pluviae arcendae actione. si tamen aquam conrivat vel si spurcam quis immittat, posse eum impediri plerisque placuit.*

<sup>58</sup> Ulp. 53 *ad ed. D.* 39.3.3.1: *Idem Trebatius putat eum, cui aquae fluentes calidae noceant, aquae pluviae arcendae cum vicino agere posse: quod verum non est: neque enim aquae calidae aquae pluviae sunt.*

*res...vineta virgetaque et salutem populi auguranto*, ove l'uso di *augurare* è in stretta relazione con *augere*, aumentare, far crescere. Meriterebbe un approfondimento lo studio dei metodi di tale attività, ma forse non è azzardato affermare che da qui nasca l'ideologia della bonifica, molto antica presso i Romani<sup>7</sup>. Fin dall'età arcaica esistevano i boschi sacri, spesso sedi di leghe, scomparsi quasi completamente solo in età postcristiana, per la repressione dei relativi culti; ad aspetti sacrali, ma anche a ragioni di salute pubblica, con lo scopo di prevenire la propagazione di epidemie, si collega la proibizione di seppellire i cadaveri nella città, menzionata nelle XII tavole<sup>8</sup>. Queste contenevano anche una serie di disposizioni relative al taglio degli alberi (al proposito del quale è interessante la successiva equiparazione del *latrocinium*), all'incendio e all'incantamento delle messi. Solo superficialmente questi comportamenti possono essere considerati lesivi della mera sfera privata. Gli ultimi due sono sicuramente repressi sul piano criminale, circostanza indicativa dell'interesse pubblico alla tutela dei beni protetti, soprattutto in un sistema in cui invece il furto, il danneggiamento

---

<sup>7</sup> Dion. 2.50.2 fa risalire a Romolo il prosciugamento della palude tra Palatino e Campidoglio, per rendere praticabile il Foro romano; all'epoca dei Tarquini risale la famosa cloaca massima: Dion. 3.67.5; Liv. 1.56.2.

<sup>8</sup> Tab. 10.1: *Hominem mortuum in urbe ne sepeposito neve urito.*

mento e le lesioni corporali venivano ancora repressi nelle forme del processo privato.

L'uomo dipendeva totalmente dalla natura, benevola o malevola, strumento ed espressione della volontà degli dei. Nel *de natura deorum*<sup>9</sup>, Cicerone afferma che gli uomini ricevono grandi benefici dal clima e dalla fertilità della terra. Ma le caratteristiche della *natura loci* non sono sempre positive: essa in alcuni luoghi è salubre, in altri disastrosa<sup>10</sup>, e le diverse condizioni climatiche influenzano enormemente gli uomini<sup>11</sup> e i loro *mores*<sup>12</sup>. Le leggi della natura non possono essere ignorate, né abolite per volontà degli uomini; ma questi possono migliorare la propria condizione di dipendenza imparando a conoscerle: conoscere i venti, i cambiamenti climatici, le caratteristiche della terra<sup>13</sup>. I Romani, ricorda sempre Cicerone, imitando la natura hanno imparato a migliorare le condizioni climatiche<sup>14</sup>, a domare i mari, i venti, i campi e i fiumi, creando quasi una seconda natura. L'Arpinate lo afferma orgogliosamente nel *de*

<sup>9</sup> Cic. *nat. deor.* 2.13.

<sup>10</sup> Cic. *div.* 1.79.

<sup>11</sup> Cic. *div.* 2.93-97.

<sup>12</sup> Cic. *leg. Agr.* 2.95.

<sup>13</sup> Verg. *georg.* 1.56-57; 60-63.

<sup>14</sup> Cic. *leg.* 1.26: *artes vero innumerabiles repertae sunt, docente natura, quam imitata ratio res ad vitam necessarias solerte consecuta est.*

dottrinarie sul carattere preventivo dell'*actio* e sul carattere originario o meno dell'indispensabilità dell'*opus*, va qui sottolineato che erano tuttavia considerate lecite le opere compiute allo scopo di coltivare il fondo, *agri colendi causa*, anche se esse avessero modificato il regime naturale delle acque dipendente dalla posizione dei fondi stessi<sup>55</sup>. Anche questa disposizione intaccava profondamente il regime assoluto della proprietà romana e dimostra come l'interesse alla buona coltivazione delle terre prevalesse su quelli individuali dei proprietari. L'altro requisito per l'esperimentabilità di tale *actio* era che si trattasse di *aqua pluvia*, in base alle XII tavole, ossia di acqua piovana, ma ben presto anche esso subì una evoluzione, intendendosi applicabile nell'ipotesi di *aqua pluvia cum alia mixta*. Le fonti tuttavia mostrano le difficoltà e gli sforzi dei giuristi romani, attraverso l'esame di casi concreti, per rendere il principio più adeguato alle nuove esigenze dell'agri-coltura e in genere dell'economia. Così si giunse a considerare *aqua pluvia* non solo quella *veniens de coelo*, ma anche tutte le altre di diversa natura il cui volume aumentasse a causa della pioggia<sup>56</sup>, principio che appare

*immittendo eam aut maiorem fecerit aut citatiorem aut vehementiorem aut si comprimendo redundare effecit.*

<sup>55</sup> Naturalmente non dovevano essere realizzate con il solo scopo di sottrarre le acque ai vicini.

<sup>56</sup> Si veda ad es. Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.3.1 pr.: *Si cui aqua pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae arcendae avertetur aqua. aquam pluviam dicimus, quae de coelo cadit atque imbre excrescit,*

natura del luogo cambia per suo conto, senza alcuna attività del fondo vicino, allora il danno eventualmente derivante deve essere sopportato dall'uomo *aequo animo*<sup>51</sup>. Il proprietario del fondo inferiore, però, ha il diritto di migliorare la natura del luogo con i suoi mezzi, senza causare danno al fondo superiore<sup>52</sup>. In caso di alterazione del deflusso naturale delle acque a causa di un *opus manu factum*, aveva applicazione la suddetta *actio*, ma Ulpiano chiarisce bene che essa non si applica nel caso in cui sia la stessa natura del luogo a provocare il danno<sup>53</sup>, ma solo qualora sia l'uomo ad alterare, con attività di costruzione, le condizioni della natura<sup>54</sup>. Prescindendo da tutte le dispute

<sup>51</sup> Paul. 49 *ad ed.* D. 39.3.2.6: *Labeo contra Namusam probat: ait enim natura(m) agri ipsam a se mutari posse et ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, aequo animo unumquemque ferre debere, sive melior sive deterior eius condicio facta sit.* Secondo Labeone, la natura del luogo può cambiare autonomamente: *si terrae motu aut tempestatis magnitudine soli causa mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam locum condicionem redigi.*

<sup>52</sup> Paul. 49 *ad ed.* D. 39.3.2.5: *quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamus.*

<sup>53</sup> Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.3.1.14: *Huic illud etiam applicandum numquam competere hanc actionem, cum ipsius loci natura nocet: nam (ut verius quis dixerit) non aqua, sed loci natura nocet.*

<sup>54</sup> Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.3.1.1: *Haec autem actio (...) totiensque locum habet, quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est, id est cum quis manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura soleret, si forte*

*natura deorum*<sup>15</sup>: *quasque res violentissimas natura genuit, earum moderationem nos soli habemus, maris atque ventorum, propter nauticarum rerum scientiam, plurimisque maritimis rebus fruimur atque utimur. Terrenorum item commodorum omnis est in homine dominatus: nos campis, nos montibus fruimur, nostri sunt amnes nostri lacus, nos fruges serimus nos arbores; nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, nos flumina arcemus, derigimus, avertimus; nostris denique manibus in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamur.* Le affermazioni ciceroniane sull'influenza della natura sui *mores* da un lato, sull'uomo che domina la stessa dall'altro, oscillano tra l'idea, di matrice ipocratica, secondo cui l'ambiente naturale determina le caratteristiche fisiche, culturali e politiche dei popoli, e la convinzione opposta che vede al contrario nella natura un ambito di dominio dell'uomo, una concezione antropocentrica del mondo di stretta derivazione aristotelica. Ma credo non si possa ridurre tutto a questa influenza. Nell'opera ciceroniana si colgono anche accenti tipici della *religio* romana. Tutto il *de divinatione* ne è pervaso: Cicerone, augure, raccoglie l'eredità di una scienza dedita allo studio delle leggi di una natura 'sacralizzata'.

Non v'è dubbio tuttavia che con la progressiva emersione del *dominium ex iure quiritium*, e so-

<sup>15</sup> Cic. *nat. deor.* 2.152: *quasque res violentissimas natura genuit earum moderationem nos soli habemus, maris atque ventorum, propter nauticarum rerum scientiam...*

prattutto con lo sviluppo della proprietà fondiaria, il sistema volga verso forme di individualismo più accentuate. Tuttavia anche in tal caso occorre fare, a mio avviso, una precisazione. Si asserisce comunemente che la proprietà romana è il diritto assoluto e illimitato per eccellenza, espressione del più spinto individualismo. Ma forse la nostra interpretazione è condizionata dal senso attuale che noi diamo al termine individualismo, frutto di uno sviluppo di pensiero che affonda le sue radici nel pensiero giusnaturalista, e nella teoria del contratto sociale. Io penso che avesse ragione il De Martino<sup>16</sup> ad affermare che «il sistema romano non fosse individualistico nel senso che si può dare oggi a questo termine, un sistema cioè nel quale sempre e comunque prevalessero gli interessi individuali su quelli sociali». Se si guarda al dato giuridico in senso stretto, senza dubbio i caratteri duri ed esclusivi del potere nel campo della famiglia e della proprietà possono apparire intonati ad una simile concezione. L'*ager limitatus*, tipico fondo quiritario romano, è consacrato dalla *limitatio* e il *limes*, ossia un viottolo di 5 piedi, separa i fondi vicini, quasi a simbolo della rispettiva indipendenza. Nelle *leges regiae* è sanzionata la rimozione anche involontaria delle pietre di confi-

<sup>16</sup> Cfr. F. DE MARTINO, *Individualismo e diritto romano privato*, in *Ann. Dir. compar. e St. Legisl.*, XVI, 1941, 1ss. (anche in *Diritto, Economia e Società nel mondo romano*, Napoli, 2003, 433 ss).

teressante poi per il temperamento delle esigenze della produzione (agricola), i diritti dei proprietari, e i problemi dell'inquinamento, è l'*actio aquae pluviae arcendae*. In linea di principio, rispettando le leggi di natura, i fondi posti in posizione inferiore dovevano sopportare il deflusso dell'acqua piovana proveniente dai fondi superiori. Esisteva una servitù per così dire naturale: *In summa tria sunt, quae per inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas: quae semper pro lege habetur...*<sup>49</sup>; nel conflitto di interesse tra terreni superiori e inferiori, afferma Ulpiano, appoggiandosi all'autorità di Labeone, prevale la natura della terra, e il terreno di sotto deve essere sempre al servizio di quello di sopra, ovvero, secondo la natura, il campo inferiore deve sopportare il danno di quello superiore<sup>50</sup>, allo stesso modo in cui, come afferma Paolo, citando a sua volta Labeone, se la

<sup>49</sup> Paul. 49 *ad ed.* D. 39.3.2 pr. *Pro lege habetur* si riferisce quindi non solo alla *vetustas*, ma anche alla *natura loci*. Pomponio afferma che in tutte le servitù prediali tali forze possono nuocere, se il danno si fa *naturaliter*, non *manu facto*, come per il caso di acqua piovana, degli scoli d'acqua dei campi, dell'apparizione di una nuova fonte etc.: Pompon. 33 *ad sab.* D. 8.3.20.1-2: *Servitus naturaliter, non manu facto laedere potest fundum servientem: quemadmodum si imbri crescat aqua in rivo aut ex agris in eum confluat aut aquae fons secundum rivum vel in eo ipso inventus postea fuerit.*

<sup>50</sup> Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.3.1.23: *si tamen lex non sit agro dicta, agri naturam esse servanda et semper inferiorem superiori servire atque hoc incommodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore compensareque debere cum alio commodo.*

nell'ipotesi che da attività industriale svolta nel fondo confinante potesse derivare inquinamento<sup>46</sup>. Anche la generale *actio negatoria*, azione di accertamento per l'inesistenza di uno *ius in re aliena*, poteva essere esercitata per accertare l'inesistenza di una servitù di immissioni, ad esempio l'immissione di fumi o di altri materiali, come attesta Ulpiano a proposito del caso della *taberna casiarica* e dell'immissione di schegge di pietre lavorate nel fondo vicino<sup>47</sup>. L'*interdictum quod vi aut clam*, interdetto restitutorio, diretto a tutelare i possessi fondiari, e dato contro chi avesse compiuto opere su fondi altrui, di nascosto o contro il volere del proprietario, fu ritenuto applicabile, grazie all'apporto di Labeone seguito poi da Ulpiano, all'inquinamento idrico dei pozzi privati; l'attività di inquinamento era equiparata a un *opus* (opera, attività) effettuato violentemente o clandestinamente<sup>48</sup>. L'acqua del pozzo veniva considerata una *portio agri*, con il conseguente obbligo a carico dell'inquinatore della restituzione in pristino, e quindi della bonifica. Questo è un punto molto importante, perché non si risolveva la questione sul piano delle sanzioni pecuniarie, o del risarcimento del danno, ma su quello dell'eliminazione della fonte di inquinamento. Particolarmente in-

---

<sup>46</sup> Gai 4.31; D. 39.2 (specialmente D. 39.2.24 e D.39.2.30, entrambi di Ulpiano).

<sup>47</sup> Ulp. 17 *ad ed.* D. 8.5.8.5.

<sup>48</sup> Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.24.11 pr.

ne. E inoltre l'immunità dal tributo del fondo *in Italico solo*, la forza assorbente della proprietà rispetto a tutto quel che si viene a trovare nel suo ambito, la sua perpetuità e imprescrittibilità, rendono evidente che si tutela in sommo grado l'interesse individuale del proprietario. Tuttavia De Martino sottolineava come non si debba sottovalutare l'influenza pratica che aveva sull'esercizio dei diritti il costume sociale e l'importanza che in esso si dava all'interesse collettivo, cioè a quello dello Stato che impersonava tale interesse. È di grande rilievo, e niente affatto secondario, il fatto che i censori romani erano in grado di imporre ai cittadini una condotta nell'uso della loro proprietà conforme a questo interesse collettivo. La comunità cittadina non era indifferente al modo in cui i singoli proprietari facevano uso della terra. «Se taluno abbia tollerato - dice Aulo Gellio<sup>17</sup> riferendosi a provvedimenti di Catone - che il suo campo si ricoprisse di erbacce (*sordescere*) o se taluno lo curava senza diligenza e non lo arava o ripuliva ovvero abbandonava gli alberi e la propria vigna, questo non fu immune da pena, ma era esposto al biasimo dei censori i quali lo face-

---

<sup>17</sup> Gell. *n.A.* 4. 12: *Si quis agrum suum passus fuerat sordescere eumque indiligenter curabat ac neque araverat neque purgaverat, sive quis arborem suam vineamque habuerat derelictui, non id sine poena fuit, sed erat opus censorium censorsque aerarium faciebant*. L'altro caso era quello del cavaliere che trascurava il cavallo. Cfr. F. De Martino, cit., 1ss.

vano erario», vale a dire lo trasferivano in quella categoria di cittadini cui non spettavano i diritti politici. Questa norma non introduceva una vera e propria sanzione giuridica (e del resto le più antiche *leges publicae* erano *leges imperfectae*), ma sanciva una sanzione politica ancor più rilevante, che aveva un grandissimo valore per la condizione del cittadino nell'ordinamento pubblico<sup>18</sup>. L'intreccio incontestabile fra norme civili ed esercizio concreto dimostra come i duri tratti arcaici del potere assoluto del *pater familias* furono quanto meno fortemente limitati dal costume sociale, del quale si facevano interpreti i censori e in seguito anche il pretore romano, dotato di un potere ben più ampio di quello di un giudice moderno e tale da divenire esso medesimo fonte di un sistema di norme ispirato a principi di equità piuttosto che alla rigida osservanza degli antichi principi civilistici. Per il De Martino, le norme romane nell'età moderna vennero interpretate in senso maggior-

---

<sup>18</sup> F. DE MARTINO, *Individualismo*, cit., 1ss.: «L'obbligo di coltivare con diligenza la terra annullava interamente il carattere assoluto della signoria del proprietario, il quale solo in teoria poteva fare quello che voleva della sua cosa, trascurarla e perfino distruggerla, renderla comunque improduttiva. Per comprendere in altri termini il carattere dell'antica proprietà romana, occorre anche considerare l'esercizio del diritto alla luce del costume e dei doveri politici del cittadino, che erano determinanti per il suo stato politico».

strumenti finirono per tutelare anche la *salubritas*, soprattutto attraverso la loro applicazione estensiva. Oltre a tutte le norme poste a regolazione delle derivazioni di acque da acquedotti e serbatoi, vanno menzionati l'*interdictum quod vi aut clam*, con le sue applicazioni estensive, la *cautio damni infecti* e l'*operis novi nuntiatio*. Quest'ultima, ad esempio, sorta per offrire una tutela celere al proprietario di un fondo che si ritenesse danneggiato da un *opus novum* intrapreso dal vicino o *in suo* o *in alieno*, ossia o nel proprio fondo o in quello del *nuntians*, consentendo a questi di opporsi alla realizzazione dell'*opus novum* e di ottenere un interdetto restitutorio in caso di inottemperanza da parte del *nuntiatius*, ebbe due importanti limiti attestati da Ulpiano<sup>45</sup>: l'ipotesi di opere volte alla riparazione di edifici preesistenti, onde evitare il pericolo di crolli, e l'ipotesi di opere di riparazione e pulizia di canali e fognature. In tali casi il *refector* poteva portare a termine la pulizia e la riparazione dell'edificio o della fognatura, perché intervenivano esigenze di salute e sicurezza pubbliche che dovevano prevalere sull'interesse del singolo.

La *cautio damni infecti* era un rimedio cautelare per il danno temuto, consistente in una stipulazione di garanzia prestata ai vicini potenzialmente danneggiati: essa fu ritenuta applicabile anche

---

<sup>45</sup> Cfr. Ulp. 52 *ad ed.* D. 39.1.5.11 e Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.23.1.13.

4. Solo un rapidissimo cenno ad alcune problematiche rientranti nella tutela privatistica. Abbiamo visto come il sistema romano non aveva i problemi tipici dell'inquinamento moderno, conseguenti allo sviluppo della produzione industriale. Pertanto, a parte quanto abbiamo detto circa le cose di uso comune, non si poneva in modo evidente un contrasto tra interesse collettivo alla produzione ed interesse individuale all'integrità del dominio. L'interesse collettivo alla produzione, essenzialmente agricola, vi era, ma veniva mediato attraverso la regolamentazione del possibile contrasto tra due interessi individuali: anche all'interno di questo sistema, infatti, affiorano principi che tutelano gli interessi collettivi. La comunità cittadina si dà un sistema organizzativo, grazie anche al contributo della giurisprudenza, che tende a massimizzare i vantaggi per il singolo proprietario, spingendolo però nel contempo a partecipare alla costruzione e manutenzione delle strade, al controllo e alla canalizzazione delle acque.

Nel tempo, si andarono perfezionando le difese della proprietà privata, in particolare della terra, contro turbative che attentassero alla salubrità dei luoghi, sempre tenendo come prioritarie le esigenze dell'agricoltura, e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di vicinato. Lo scopo diretto era quello di fornire una tutela efficace a chi si ritenesse leso nel suo diritto di proprietà o in altro diritto reale da un'attività di terzi, ma tali

mente individualista proprio perché in essa sono caduti quei limiti e freni derivanti dal costume.

3. Ciò detto, la linea tendenziale che mi pare emergere in età post decemvirale e in tutto l'arco di sviluppo del diritto pretorio, è quella di sottrarre alcuni beni di interesse generale all'esclusiva appropriazione dei singoli, proteggendoli attraverso una tutela in cui magistrati e cittadini avevano entrambi un ruolo attivo; non mancano tuttavia elementi di riflessione sull'emersione di rimedi a tutela dell'ambiente anche nell'ambito dei rapporti tra privati. Il problema dell'adozione di forme di tutela dall'inquinamento si pose a Roma già nel corso dell'età repubblicana<sup>19</sup>, a fronte dell'inquinamento dei terreni, dell'aria<sup>20</sup>, delle acque<sup>21</sup>, per le quali si poneva anche la necessità di

---

<sup>19</sup> Nel periodo in cui, fra l'altro, si definiva il nuovo profilo urbanistico della città, caratterizzato, come detto, da un certo sovraffollamento, da strade piuttosto strette e, soprattutto, dalla presenza di edifici a più piani ad alta densità abitativa, da quartieri che potremmo definire di edilizia economico-popolare.

<sup>20</sup> Ammorzata dalle esalazioni di attività produttive altamente inquinanti, ma anche dagli scarichi non adeguatamente canalizzati e dalle cloache mal funzionanti.

<sup>21</sup> Vitr. *archit.*. 8.6.1-11 sottolinea la maggiore salubrità delle tubazioni di terracotta rispetto a quelle di piombo; mentre Plin. *n. h.* 31.34 sconsiglia decisamente l'uso potabile dell'acqua di cisterna, nociva al ventre e alla gola per la sua durezza, e che era per di più assai impura: *pluvias quidem aquas celerrime putrescere convenit minimeque durare in navigatione.*

un uso razionale delle risorse.

La tutela della *salubritas* di tali beni primari si colloca nell'ambito generale della disciplina delle *res publicae* e i mezzi di tutela sono intimamente legati al modo di concepire la loro appartenenza. Prescindiamo in questa sede dal complesso problema del rapporto tra le *res communes omnium* e le *res publicae*, distinte nella sistematica giustiniana<sup>22</sup>,

---

*Epigenes autem aquam, quae septies putrefacta purgata sit, ait amplius non putrescere. Nam cisternas etiam medici confitentur inutiles alvo duritia faucibusque, etiam limi non aliis inesse plus aut animalium, quae faciunt taedium.*

<sup>22</sup> Inst. 2.1. pr.-1: *Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.* Al primo posto Giustiniano pone le *res* comuni a tutti per diritto naturale; 2) seguono poi le *res* pubbliche (*res* del popolo Romano); le *res* di una collettività (*universitas*); le *res* di nessuno (*nullius*) e infine, per ultime, le *res* di singoli. L'ordine di questa *divisio rerum* relega queste ultime, che pure sono di gran lunga la parte più rilevante dei beni oggetto di rapporti giuridici (*pleraque*), all'ultimo posto della gerarchia, quasi che anche Giustiniano abbia voluto ribadire ancora una volta la profonda socialità che, come insegnava il De Martino, ha sempre caratterizzato il diritto romano in tutto l'arco del suo sviluppo storico. Alle *res communes*, secondo Marciano, appartenevano l'aria, l'acqua corrente, il mare e conseguentemente il lido del mare (*aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*). Da più parti è stato rilevato il fatto che Marciano fosse il giurista più imbevuto di cultura letteraria, e che la categoria delle *res communes* sembra essere non tanto una categoria giuridica, quanto piut-

delle autonomie locali' come istituzione municipale per consentire a ciascun elettore di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, quindi con carattere procuratorio. Ma dopo che la legge n. 416 del 1981 ha introdotto in tema di editoria una nuova azione popolare (azione riconosciuta, oltre che al Garante per l'editoria, a qualsiasi persona fisica o giuridica per la dichiarazione di nullità degli atti concretanti concentrazione della stampa quotidiana) molti studiosi hanno formulato grandi speranze circa lo sviluppo dell'azione popolare nel novero degli strumenti che l'ordinamento pone a tutela degli interessi diffusi o superindividuali. Essa potrebbe essere un mezzo per una tutela efficace dell'ambiente, ponendo rimedio alla inadeguata sorveglianza dello Stato<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Si tratta tuttavia di un inserimento non semplice. In realtà, i tentativi di conciliare l'azione popolare con le caratteristiche degli ordinamenti giuridici moderni attraverso teorie quali quelle della 'azione procuratoria', della 'sostituzione processuale' e della 'legittimazione per categoria' sono condizionati da un'incomprensione di fondo del sistema romano. Sostanzialmente, il problema centrale è che l'introduzione dell'azione popolare incontra l'ostacolo derivante dalla tradizionale dottrina processuale, che prevede la tutelabilità giurisdizionale solo nell'ambito delle categorie del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo.

costruite sulla base della proprietà individuale dello Stato, entro la quale si riconduce il concetto del bene ambientale, applicato nelle prime codificazioni europee, incluso l'Italia. I moderni codici civili europei hanno completamente abbandonato le azioni e gli interdetti popolari nell'ambito della tutela dei beni ambientali, istituendo lo Stato a loro unico protettore. Invece, gli stati nazionali latinoamericani, anche dopo l'indipendenza e le prime codificazioni, hanno maggiormente conservato, attraverso la tradizione ispanica, tracce del sistema romano<sup>43</sup>. Nell'ordinamento italiano non vi è traccia dell'azione popolare per la tutela dei beni ambientali; essa è stata inserita nell'«Ordinamento

---

<sup>43</sup> Nelle loro codificazioni, larga influenza ha esercitato la *Ley de las siete partidas* (voluta nel 1265 dal re di Castiglia Alfonso X, largamente ispirata al diritto romano e il cui nome allude alle sette parti tematiche in cui è divisa: diritto canonico; prerogative dei regnanti; amministrazione della giustizia; persone e famiglia; diritto mercantile; successioni; diritto criminale). Essa costituì il tentativo da parte del potere monarchico centrale castigliano di superare con una legislazione comune i diritti consuetudinari locali (*fueros*). La Partida eredita buona parte della tradizione romanistica anche sulle *res in uso publico* e sulle *res communes omnium*, trasmigrata poi nelle codificazioni sudamericane, nelle quali resta traccia, sebbene attualmente in regresso, accanto ad azioni pubbliche, delle azioni popolari, in particolare nella tutela di beni ambientali, anche a carattere preventivo (soprattutto nei paesi la cui legislazione si è ispirata al codice civile di Andres Bello Lopez, grande giurista e storico del diritto cileno).

sulla scorta delle Istituzioni di Elio Marciano (il quale potrebbe essere stato il giurista che, sulla base di spunti precedenti, ha fatto delle *res communes* una vera e propria categoria di cose)<sup>23</sup>.

Certamente, ai fini del nostro discorso, vi sono delle affinità tra le *res communes*<sup>24</sup>, inizialmente escluse dalla tutela inderdittale, ma poi fattevi rientrare, e quella particolare categoria di *res publicae* che saranno definite *in usu publico*.

*Res in usu publico*, o *res quae usibus populi perpetuo expositae sint*, o ancora *res quae publicis usibus destinatae sunt*, sono ad esempio i *loca publica*, cioè, se-

---

to un prodotto della speculazione filosofico-letteraria. Non va però dimenticato che la individuazione delle *res communes omnium*, anche se non come categoria, appare già presente in giuristi più antichi, come Nerazio Prisco e Celso, nonché Ulpiano (cfr. ad es. D. 47.10.13.7).

<sup>23</sup> Il frammento di Marciano è stato pure accolto nei *Digesta*: Marcian. 3 *inst.* D. 1.8.2 pr.-1: *Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium communia illa sunt: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*, nel quale scompare la menzione delle *res publicae*, forse per caduta accidentale.

<sup>24</sup> Cicerone, ad esempio, teorizzava la necessità di concedere a tutti l'uso di quei beni comuni (*illa communia*) cui la natura ha dato vita affinché fossero nella disponibilità di tutti: Cic. *off.* 1.52: *una ex re satis praecipit, ut, quicquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto. Ex quo sunt illa communia: non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit, consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta. Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem utilitatem afferendum.*

condo quanto insegnava Labeone<sup>25</sup>, agri, aree urbane, edifici, vie, piazze; i fiumi pubblici; le cloache pubbliche.

Nell'ambito della tutela di questi beni si colloca la conservazione e la salvaguardia della *salubritas* dell'ambiente e gli strumenti processuali adottati sono profondamente influenzati dal modo con cui i Romani concepivano l'appartenenza delle *res publicae*. Proprio l'esigenza di salvaguardare la *salubritas* sta alla base dell'introduzione da parte del pretore, tra la fine del II secolo e la metà del I a.C., degli interdetti *de rivis* e *de fonte*, volti a tutelare l'attività di *purgatio* e *refectio*, rispettivamente, degli impianti di condotta dell'acqua e dei *fontes*. Riguardo ai fiumi, il problema più rilevante era costituito dalla necessità di evitare che indiscriminati prelievi di risorse o massicci disboscamenti deteriorassero le loro condizioni naturali; le quali, come apprendiamo da Tacito<sup>26</sup>, sono da rispettare appunto perché derivanti dalla natura: «al bene degli uomini ha provveduto nel migliore dei modi la natura, la quale ha assegnato ai fiumi le loro fonti, il loro corso e così le sorgenti come le foci».

Tutti hanno il diritto sostanziale all'uso delle *res communes omnium*, così come delle *res in publico usu*, e tutti hanno il diritto processuale alla tutela del diritto sostanziale (le *res commune omnium ini-*

---

<sup>25</sup> Richiamato in Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.3.

<sup>26</sup> Tac. *ann.* 1.79.

Questo modello repubblicano e classico, che vede il cittadino come protagonista, attraverso la legittimazione popolare, si modifica progressivamente con l'impero. La posizione del *populus* cambia da protagonista a suddito, e l'imputazione della difesa di tali beni si sposta dal *populus* al *princeps* o a figure specifiche dell'organizzazione amministrativa imperiale, moltiplicando il numero di curatori, con specifiche competenze sulle diverse *res in publico usu*. La protezione offerta dal pretore in cerca della tutela della *salubritas* attraverso interdetti popolari aveva segnato un significativo passo avanti nella difesa dei beni come l'acqua e l'aria, elementi dell'ambiente, essendo gli interdetti un mezzo processuale veloce, così come la giurisprudenza si era mostrata sempre attenta al problema dell'adattabilità degli interdetti (e azioni) di protezione generica alla tutela dell'acqua e dell'aria, sforzandosi di estendere la legittimazione di interdetti come quello *quod vi aut clam* a chiunque vi avesse interesse. Nel periodo postclassico, la procedura *extraordinem* elimina la distinzione tra procedimenti, gli interdetti sono equiparati alle azioni utili, trovando luogo la *utilis actio ex causa interdicti*. Quando in seguito, a modello dell' 'unus' rappresentato dall'imperatore, si afferma l' 'unus' persona giuridica dello Stato, a questo verranno riferite le moderne concezioni del bene pubblico,

---

*actionibus, ubi quis quasi unus ex populo agit, defensionem ut procurator praestare cogendus non est.*

*vis*), come utente del *locus publicus* e titolare, di conseguenza, di un interesse giuridicamente protetto. La pubblica utilità peraltro ne renderebbe necessaria l'imprescrittibilità o perpetuità<sup>41</sup>.

Parte della dottrina, sulla scia della Pandettistica tedesca, ha sostenuto che l'iniziativa popolare, rispetto sia agli interdetti che alle azioni, abbia natura sempre procuratoria (rappresentativa), non ammettendo che l'attore difenda un diritto proprio, neppure quando la condanna è in suo favore, e considerando quest'ultima un premio che l'ordinamento concede al cittadino per la difesa dei diritti della comunità. Altri invece, ed io concordo, sono del parere che tali rimedi possano presentare due aspetti diversi: popolare, quando la condanna è a favore del ricorrente, e procuratoria, quando il cittadino esercita un diritto della comunità, ma la condanna è per le casse pubbliche. Negli interdetti popolari accennati, il singolo che interviene lo fa in nome proprio, poiché ha visto disturbato un proprio interesse, anche se questo è anche collettivo<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.34: *Hoc interdictum perpetuum et popolare est*; Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.11.1.3: *Interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in omnes, et habet condemnationem in id quod actoris intererit*.

<sup>42</sup> In tal senso vanno intesi Paul. 3 *ad ed. D.* 47.23.1: *Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur*; Paul. 3 *ad ed. D.* 47.23.5: *Qui populari actione convenietur, ad defendendum procuratorem dare potest: is autem, qui eam movet, procuratorem dare non potest*; Paul. 9 *ad ed. D.* 3.3.43.2: *In popularibus*

zialmente sembrano sottratte alla tutela interdittale, ma non dopo Aristone). Tale tutela è garantita attraverso la combinazione di due istituti caratteristici del diritto romano, le *actiones populares* e gli *interdicta popularia*, nonché dell'*operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*, utilizzata al fine di impedire la realizzazione di un lavoro che danneggerebbe gli altri diritti, perché se il diritto è comune, comune è anche il potere di agire. Tra le azioni popolari, ad esempio, si possono ricordare quelle relative alle ipotesi di getto o lancio di oggetti dall'alto (*effusum vel deiectum*) e di appoggio o sospensione di oggetti in luoghi alti, prospicienti la pubblica via (*positum vel suspensum*). Quanto agli interdetti, essi rappresentarono uno strumento di immediata efficacia<sup>27</sup>. Probabilmente i più antichi furono proprio quelli destinati alla tutela dell'uso collettivo delle differenti cose o luoghi di dominio pubblico (*interdicta de publicis locis: loca, itinere,*

---

<sup>27</sup> E' noto che la procedura interdittale romana costituisce il precedente storico delle attuali procedure sommarie e dei rimedi cautelari o assicuratori; si trattava di ordini diretti a vietare, a ripristinare la situazione precedente, o a esibire qualcosa, con la finalità di mantenere la pace sociale, difendere con carattere provvisorio e in modo sommario sia interessi individuali che quelli che trascendevano detta sfera.

*viae, flumina, ripae*), tanto in città che in campagna<sup>28</sup>.

Si intende come popolare la qualità propria a ciascun individuo che appartiene a una comunità sociale; in riferimento a rimedi processuali, viene in rilievo una categoria di rimedi giuridici aperti ad ogni cittadino, a *quilibet de populo*, in contrapposizione ad ogni altra azione *pro populo* con un carattere meramente procuratorio (rappresentativo). Si trattava di strumenti giuridici che tutelavano un diritto proprio di qualsiasi cittadino, in quanto parte del popolo romano: un diritto cioè che apparteneva al *civis* (a ciascun cittadino) come membro del popolo e non già al popolo come ente diverso e distinto dal cittadino<sup>29</sup>. I citati interdetti si fondavano dunque sulla sovranità dei *cives* e sul generale diritto dei cittadini romani all'uso comune delle *res publicae*. Un simile regime delle *res in usu publico* si collega alla nozione, tipicamente romana, di *res publicae* come *res populi*, o per meglio dire, alla stessa concezione concreta del *Populus Romanus*, concepito come pluralità di cittadini, nel senso di 'tutti i cittadini', non già come persona o

<sup>28</sup> Cfr. Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.3: *Publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut et areas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas itineraque publica pertineat.*

<sup>29</sup> Gli interdetti, come le azioni popolari, erano possedute da ogni cittadino nel pubblico interesse, ma con vantaggi propri e legittimazione propria.

lazione ad acqua contaminata da lavanderie delle aziende tessili e dei tintori.

Di grande interesse è anche l'*interdictum ne quid in loco publico vel itinere fiat*<sup>39</sup>... *si odore solo locus pestilentiosus fiat*<sup>40</sup>. L'ordine interdittale *ne quis in loco publico vel itinere fiat* disponeva infatti di diverse formulazioni, tutte con l'obiettivo di intervenire in via preventiva ad evitare che si realizzasse qualcosa (*facere* o *immittere*) in un luogo o strada pubblica, con lo scopo di proteggere ogni luogo pubblico da eventuali lavori non autorizzati così come da perturbazioni o immissioni che potessero causare danni a qualcuno o degradare la pubblica via.

La legittimazione processuale attiva per molti di questi provvedimenti, aperta a tutti i cittadini romani, supera dunque una prospettiva meramente privatistica e la tutela interdittale gradualmente acquisisce il ruolo di strumento di uso collettivo in difesa del *publicus locus*. Ulpiano afferma che i singoli dispongono dell'uso dei luoghi pubblici non come propri, ma della città, ossia in virtù dei diritti di cittadinanza. Il fine della tutela giuridica, quindi, è quello di garantire l'uso sociale del bene; i luoghi pubblici diventano in oggetto di imputazione diffusa alla cittadinanza, intesa come insieme di *cives*, donde la legittimazione processuale si dirige, fundamentalmente, al singolo (*uti ci-*

<sup>39</sup> Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2 pr.

<sup>40</sup> Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.29.

interdittale limitata ai soli interessi dei confinanti, ma analizzando l'interdetto nel contesto generale *de fluminibus publicis*, non v'è dubbio a mio avviso circa la popolarità del medesimo<sup>37</sup>.

A questi rimedi per la difesa delle acque, che tutelavano un diritto individuale di ogni cittadino, un diritto pubblico diffuso, secondo la terminologia di Scialoja, un diritto del singolo come membro del popolo, ma che spetta a lui e non al popolo come entità distinta<sup>38</sup>, sul piano privatistico va poi aggiunta l'*actio aqua pluviae arcendae* in re-

---

<sup>37</sup> Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.13.1.9: *Hoc interdictum cuius ex populo competit, sed non adversus omnes, verum adversus eum, qui denegat, ut aliter aqua flueret, cum ius non haberet.* Dalla frase ulpianea *cuius ex populo competit* si desume il carattere popolare dell'interdetto in difesa dell'uso collettivo del bene; è possibile tuttavia che, nel tentativo di conciliare gli interessi dei pregiudicati, il pretore possa aver valutato i vantaggi o gli svantaggi che avrebbe concesso l'interdetto a una persona concreta, fino a decidere di dare un valore preferenziale ai direttamente pregiudicati, ossia i rivieraschi.

<sup>38</sup> Cfr. Ulp. 67 *ad ed. D.* 43.1.1 pr.: *Videamus, de quibus rebus interdicta competunt. et sciendum est interdicta aut de divinis rebus aut de humanis competere. divinis, ut de locis sacris, vel de locis religiosis. de rebus hominum interdicta redduntur aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, quae nullius sunt. quae sunt nullius, haec sunt: liberae personae, de quibus exhibendis, ducendis interdicta competent. quae sunt alicuius, haec sunt aut publica, aut singulorum. publica: de locis publicis, de viis, deque fluminibus publicis. quae autem singulorum sunt, aut ad universitatem pertinent, ut interdictum quorum bonorum, aut ad singulas res, ut est interdictum uti possidetis, de itinere actaque.*

entità astratta, distinta cioè dai *cives* che la compongono.

Attraverso la tutela interdittale il pretore cercherà di rispondere alla problematica della protezione di questi beni qualificati, in rapporto dialettico con i giuristi, tra i quali spicca, per il tentativo di adeguare alcuni interdetti alle esigenze della tutela della *salubritas*, Marco Antistio Labeone.

Gli interdetti, come le azioni popolari, costituiscono uno strumento fondamentale al fine di garantire l'uso sociale del bene. A partire dal III-II sec. a.C., l'editto pretorio ne contemplò vari, tra i quali quelli *de locis et itineribus publicis*, relativi a vie e luoghi pubblici, e quelli *de fluminibus publicis et de rivis*, per i fiumi di proprietà del *populus Romanus*, tesi a contrastare lo sversamento di sostanze dannose o che potessero pregiudicare la navigabilità dei fiumi, o alterarne il corso naturale. Fondamentali per la salubrità dell'ambiente furono gli interdetti popolari *de cloacis publicis*, finalizzati ad assicurare la pulizia e la riparazione delle fogne, in considerazione della salute pubblica, precisava Ulpiano<sup>30</sup>, minacciata dall'inquinamento derivante dal deterioramento delle fogne<sup>31</sup>.

In realtà, solo gli interdetti *de cloacis publicis* furono creati in funzione della tutela della *salubritas*

---

<sup>30</sup> Ulp. 71 *ad ed. D.* 43.23.1.2.

<sup>31</sup> ...*Ad salubritatem civitatum et ad tutelam pertinent: nam et caelum pestilens et ruinas minantur immunditiae cloacarum, si non reficiantur.*

dell'*urbs*, mentre gli interdetti sui luoghi pubblici, le vie pubbliche e i fiumi impiegati nei casi di contaminazione furono introdotti originariamente a tutela delle *res publicae*, ma in seguito adattati, soprattutto da Labeone e Nerva padre, alla protezione della *salubritas* ambientale, sia in vista degli interessi dei singoli cittadini e proprietari, sia con attenta considerazione della *publica utilitas*<sup>32</sup>. Accanto ad essi, anche altri il cui scopo originario non era la protezione della *salubritas*, furono considerati utili per risolvere i vari problemi legati a questa<sup>33</sup>. Richiama l'attenzione la natura preven-

<sup>32</sup> Ad esempio, Labeone ritenne applicabile l'interdetto proibitorio *de viis* anche a persone che avessero ridotto o ostacolato l'uso della pubblica via (che era *locus publicus*), scaricandovi oggetti o sostanze (cfr. Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.26). Aristone applicò poi questo rimedio anche al mare e alle sue rive (Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.8) che erano invece *res communes omnium*, inizialmente escluse dalla protezione interdittale. In materia di *interdicta de fluminibus publicis et de rivis*, Labeone considerò applicabili tali rimedi a tutti i tipi di fiumi (anche privati e non navigabili): Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.12.1.17. Per quanto concerne gli interdetti *de cloacis*, come già si è esposto, il giurista li considerò estensibili anche alla costruzione di nuove cloache (Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.23.2).

<sup>33</sup> Ad esempio, un interdetto proibitorio *de aqua cottidiana e de aqua aestiva* (D. 43.20.1 pr. e Ulp. 70 *ad ed.* D. 43.20.1.29) venne esteso da Labeone a qualsiasi tipo di contaminazione. Tra gli interdetti proibitori *de fluminis publicis*, l'interdetto proibitorio (popolare) che non si faccia nulla nel fiume pubblico in base al quale l'acqua scorra in modo diverso da come scorreva l'estate precedente (Ulp. 68 *ad*

tiva dell'ordine pretorio edittale *ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit*<sup>34</sup>, con il quale il pretore proibiva che in un fiume o sulle sue sponde si realizzassero opere o immissioni in grado di cambiare la portata o il letto del fiume, con danno ai rivieraschi (*accolentes*) dei fondi adiacenti, e che Labeone estese a qualsiasi situazione alterasse i fiumi, sia pubblici che privati. La sua natura proibitoria risultava idonea a vietare la realizzazione di opere o immissioni non ancora effettuate, mentre il corrispondente restitutorio<sup>35</sup> mirava alla rimozione di opere o immissioni già realizzate in danno di altri. L'interdetto tutelava contro le attività che potevano procurare danni al fiume, attraverso sia derivazioni non ammesse, sia meri cambiamenti arbitrari che ne alterassero il corso abituale, causando un grave pregiudizio ai vicini<sup>36</sup>; ciò ha dato la sensazione ad alcuni interpreti di una efficacia

*ed.* D. 43.13.1 pr.), venne esteso sempre da Labeone a qualsiasi situazione alterasse i fiumi, sia pubblici che privati; l'interdetto proibitorio (popolare) *ne quid in loco publico vel itinere fiat* secondo Nerva padre doveva essere applicato quando l'aria era inquinata in un luogo pubblico o strada pubblica (Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.29).

<sup>34</sup> Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.13.1 pr.: *Ait praetor: 'In flumine publico inve ripa eius facere, aut in id flumen ripamve eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto'*.

<sup>35</sup> Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.12.1.12: *Hoc interdictum restitutorium proponitur: superius enim prohibitorium est et pertinet ad ea, quae nondum facta sum.*

<sup>36</sup> Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.13.1.1-3.